

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DIRETTIVO " CO' MOI-APS"

Il giorno 29 del mese di giugno 2024, alle ore 16,00 , in seconda convocazione, presso la sede dell'associazione "Cò Mòì": fraz. Bertesseno 62, Viù (TO) si è riunita l'assemblea, regolarmente costituita con il seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO PER ISCRIZIONE AL TERZO SETTORE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE, IN RIFERIMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (Dlgs 117/2017)
2. ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
3. TARIFFA QUOTA ASSOCIATIVA

1. Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo statuto, dando atto che il testo dello stesso si presume noto a tutti i soci.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 così come modificato dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 105/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto, modificando i loro statuti "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Anche la modifica della denominazione sociale è obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 5 del decreto legislativo 117/2017, che dispone che "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS."

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvato all'unanimità dai soci presenti di persona e votanti.

Mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale, che viene approvata all'unanimità.

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente



dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5, dello stesso decreto.

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato alla AE, sarà trasmesso per la registrazione al Runtis o ad altri registri per gli adempimenti previsti.

2. Il nuovo consiglio direttivo è così composto:

PRESIDENTE:	Ballesio Luca
VICE PRESIDENTE:	Bertolo Cinzia
SEGRETARIA E TESORIERA:	Soffietti Valeria
CONSIGLIERI:	Mussa Tiziana
	Pacifico Roberto
	Peguri Alex
	Urso Giancarlo

Il consiglio direttivo stabilisce che l'importo annuo della quota associativa sia di 10,00 euro per i soci maggiorenni.

Alle ore 18:00 non avendo ulteriori punti da trattare all'ordine del giorno, il Presidente conclude l'Assemblea.

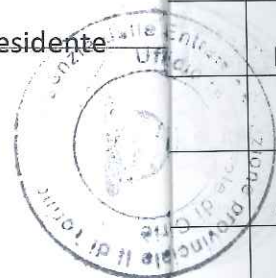
Bertesseno, 29/06/2024

IL SEGRETARIO

Soffietti Valeria

IL PRESIDENTE

Luca Ballesio



STATUTO "CO' MOI - APS"**ART. 1) SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

Il 26/05/1999 è costituita, in Fraz. Bertesseno di Viù (TO), l'Associazione "CO' MOI". Ai fini dell'adeguamento normativo di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'"Associazione" assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'iscrizione CO MOI ricomprenderà, ove previsto, l'acronimo ETS, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale a Viù (TO), fraz. Bertesseno n. 62 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci all'interno dello stesso Comune non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto ma dovrà essere comunicato agli uffici competenti entro 60 giorni dalla data della delibera.

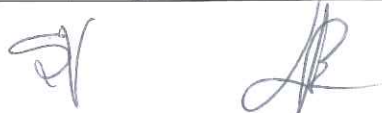
ART. 2) SCOPO E FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro ma svolge attività di aggregazione sociale, sportiva, turistico culturale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.Lgs 117/17 e s.m.i., l'Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune.



L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento a favore dei propri soci, loro familiari o terzi, di attività di interesse generale in conformità all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 aventi ad oggetto:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

In particolare intende favorire l'aggregazione tra le comunità locali attraverso l'organizzazione di eventi e attività culturali, sportive e culinarie; l'organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, video proiezioni, sagre campestri oltre a coordinare iniziative sportive con la sostenibilità ambientale. Vuole valorizzare il patrimonio montano attraverso iniziative di conservazione e recupero dei beni ambientali, artistici e culturali; promuovere il turismo montano con la collaborazione di altre realtà già operanti sul territorio; fornire ai propri soci spazi destinati alla socializzazione e ad attività ricreative.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione CO' MOI – APS non persegue scopi politici e confessionali, non ha scopo di lucro, quindi non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti



sociale	Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.
nerale in	L'associazione CO' MOI - APS può organizzare:
incluse	- la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs.117/2017e successive modificazioni; - attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari; - può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
evento e	L'associazione per il perseguimento delle attività di cui sopra si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato da parte dei propri soci e/o terzi ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017.
ti, sagre	
zzare il	
tistici e	ART. 3) ADESIONE E QUALIFICA DI ASSOCIATI
tritorio	Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di cui all'art. 35 del Codice del Terzo Settore), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
ne che	a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
o criteri	b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
cessive	La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
quindi	Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
ale, di	Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
azione,	Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri
Civile	
i	

SV

LB

di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci minorenni sono rappresentati in tutti i rapporti associativi dall'esercente la responsabilità genitoriale cui spetta il diritto di elettorato attivo.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente Statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, presentando domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni. In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari a titolo di offerta.

ART. 4) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;

1. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e



avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

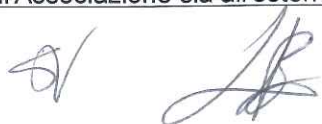
Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

L'espulsione di un socio è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.



Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

ART. 5) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'organo di controllo, laddove eletto;

ART. 6) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione approvandone preventivamente il numero;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo (quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 del CTS);
- f. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del CTS);



Handwritten signatures at the bottom of the page.

g. ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

h. approvare l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

i. deliberare sull'esclusione degli associati;

j. deliberare sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

k. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo
- deliberare la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo, almeno 10 giorni prima, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

SV AB

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da Vicepresidente o dal Consigliere. Il Segretario redige il verbale, in caso di mancanza viene nominato uno all'uopo.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione dell'ente e modificare l'atto costitutivo o lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal presente Statuto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 7) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. In caso di esaurimento/indisponibilità della lista o di mancata ratifica da parte dell'Assemblea, quest'ultima provvede alla surroga attraverso elezioni suppletive.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

sv



Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione dei soci, e sottopone all'assemblea i provvedimenti di sospensione, radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dai membri e comunque almeno due volte l'anno. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le riunioni potrebbero avvenire c.ca 6 mesi prima dell'inizio della stagione estiva e una a chiusura annualità.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed

SV



economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8) L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del D.lgs 117/17 e successive modificazioni l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 9) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.



mansioni

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

ea e dal

ordinaria

uò anche

Consiglio

relative

nza dello

(verbali

e, tiene i

Consiglio

ificazioni

ualora si

nominare

a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. dai contributi dei privati;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 10) SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

sv



Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 11) VOLONTARI E LAVORATORI

Tutte le attività sono svolte dall'Ass. CO MOI avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati a titolo dilettantistico e gratuito. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117.

ART. 12) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

2/

AB

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, operanti in analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13) ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs.117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs.117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando l'acronimo APS.

ART. 14) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE		UFFICIO DI CIRCOLO	
REGISTRATO IL 31 GEN. 2025		F. 23	
AL N. 28	SENE 3	T. 8.	
I TRIBUTI A RILASCIO INDICATI RISULTANO VERSATI CON		Cat.	
N. 23 ALL. 13/2017, AL. 13/2017.		Totale	